

COMUNE DI FONTANILE

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Approvato con D.C.C. n. 07 in 25/05/2012)

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di FONTANILE della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa, secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Le definizioni di rifiuto urbano, rifiuto speciale e rifiuto speciale assimilato all'urbano sono contenute nel Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi).
2. L'assimilazione per indici di qualità e quantità dei rifiuti speciali a quelli urbani è contenuta nel Regolamento per la Gestione del Servizio approvato dal Comune di Fontanile con delibera n. del Consiglio Comunale n. 06 del 25 maggio 2012.

ART. 3 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

TITOLO II ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 4 - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, cui si fa quindi rinvio
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal **proprietario**.
3. Per **attività imprenditoriali** (gestori di affittacamere, agenzie turistiche esclusa l'intermediazione) la tassa è comunque dovuta dall'esercente di tali attività.
4. Nelle unità immobiliari adibite a **civile abitazione**, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 comma 2 D.Lgs. n. 507/1993 non è soggetta alla tassa la seguente tipologia di locali ed aree, elencazione da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c) i sottotetti e le soffitte, quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio sia inferiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- d) le unità immobiliari prive di qualsiasi mobile o suppellettile ovvero prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
- e) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) terrazze e balconi;
- h) giardini, cortili, portici e tettoie aperte di pertinenza di unità immobiliare di civile abitazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ART. 6 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui al precedente art. 5, tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolo della superficie complessiva vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

3. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a)** tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse stalle, fienili e le serre a terra;
- b)** tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c)** tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili;
- d)** tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e)** tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici diversi dall'amministrazione comunale, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

i) negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio, per loro natura sono idonee a produrre rifiuti. Qualora le parti comuni non vengano denunciate, il comune ai sensi dell'art. 63 del D.L.gs 507/1993 , aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 8% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
- aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre a 10 condomini

ART. 7 - AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili, fatte salve le esclusioni di cui al precedente art. 5:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

2. La superficie tassabile è misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. Nel calcolo della superficie complessiva vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

3. Le superfici tassabili delle aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.

4. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento ed allacciati ad almeno due delle seguenti utenze: acqua, luce, gas.

3. I locali diversi dall'abitazione e le aree scoperte si considerano predisposte all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

4. I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiara rispettivamente inabitabili o non agibili.

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 9 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

ART. 10 – RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, escluse le aree di cui all'art. 5 lett. h) del presente regolamento;

2. La tassa è ridotta del:

- 90% per le cantine, soffitte, legnaie, ex fienili e stalle, fermo restando il disposto dell'art. 5, c. 2 lett. b);
- 80% per i garages o posto auto;
- 80% per i locali detenuti da una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di cui al D. Lgs. 04/12/1997, n. 460 e Associazioni di cui alla Legge 07/12/2000, n. 383.

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originaria e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. La tariffa unitaria è ridotta per le seguenti condizioni di uso:
del 10% aumentabile fino al 20% a discrezione della Giunta Comunale per i soli locali ad uso abitazione i cui titolari abbiano aderito al progetto di compostaggio domestico, salvo accertamento annuale da parte del Comune dell'effettivo utilizzo;

4. Le riduzioni di cui al comma precedente vengono attribuite d'ufficio con decorrenza dal bimestre solare successivo alla data d'inizio del diritto alla riduzione stessa, previo accertamento da parte del Funzionario responsabile dell'effettiva sussistenza dei requisiti che danno diritto alle riduzioni stesse.

⁽¹⁾ Art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 15/11/1993, n°507 :

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 11 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. E' disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:

- a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;
- b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq. 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.

2. E' disposta una ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 15 e al 25%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il gestore del servizio.

3. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte della società concessionaria responsabile del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio. Essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il termine ordinario del 20 gennaio, in caso di prima applicazione.

4. Saranno disposti inoltre incentivi per i cittadini che partecipano alla raccolta differenziata. Gli incentivi per le utenze domestiche vengono determinati stabilendo una quota proporzionata ai risultati ottenuti con riferimento alla quantità e qualità del materiale conferito presso i centri ambiente, da valutarsi a consuntivo. Parimenti saranno riconosciuti incentivi alle attività che dimostrino, con adeguata documentazione, di avere avviato al recupero significative quantità di rifiuti assimilati. Gli incentivi di cui al presente comma vengono quantificati con atto deliberativo nel quale si specificano modalità e condizioni necessarie per ottenere dette agevolazioni.

ART. 12 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta è disciplinato dall'art. 59, comma 6, D.Lgs. 507/93.

ART. 13 – SPECIALI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 D.Lgs. 507/93, si stabilisce che:

- a) sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi, i locali e le aree scoperte adibiti al culto (esclusi i locali annessi destinati ad abitazione o ad uso diverso da quello del culto), nonché la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma alla sola pratica delle attività sportive sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- b) i cittadini che percepiscono dal Comune contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza;

c) ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero o lo sgravio della tassa relativa all'anno nel corso del quale è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero o dello sgravio, sono le persone anziane sole, o riunite in un nucleo familiare e le persone sole, o riunite in nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune o da Enti socio-assistenziali, comunque con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 29.4.1998 n. 124 recepite e regolamentate dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli concessi in comodato d'uso o locazione. In attesa della regolamentazione delle soglie ISEE di cui al D.Lgs 124/98 e successive modifiche, si utilizzano i coefficienti che determinano la soglia di povertà ISTAT per le famiglie con un numero di componenti superiore ad uno.

2. Nel caso in cui sia stato concesso l'esonero dalla tassa per la fattispecie di cui alla precedente lettera c), rimane l'obbligo a carico del contribuente di comunicare al Comune eventuali aumenti di reddito, diversi dagli adeguamenti annuali dall'Ente pensionistico. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 20 gennaio successivo.

ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, tenuto conto delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificati:

- 1) abitazioni e locali annessi (magazzini, autorimesse e simili), alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione);
- 2) locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, agenzie di viaggio, autoscuole, istituti assicurativi, istituti di credito, associazioni ed istituzioni varie e simili, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie;
- 3) locali destinati a insediamenti industriali, commerciali ed artigianali, autorimesse e boxes di enti pubblici e di privati, depositi di bagagli, distributori di carburante, studi artistici;
- 4) locali destinati a sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici anche all'aperto, osterie trattorie, ristoranti, caffè, bar, scuole di ballo, sale da ballo, palestre, negozi e botteghe;
- 5) Alberghi, locande, pensioni, convitti, seminari, case di cura, studi medici, aree adibite a campeggio, rimesse di roulotte, residences, villaggi turistici;
- 6) Istituti pubblici di assistenza, case di riposo, istituti di ricovero aventi scopo di assistenza, istituzioni benefiche e centri culturali,

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

4. I locali e le aree scoperte non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

ART. 15 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1.** È istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diverrà esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Per i pubblici spettacoli si applica la tassa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
- 2.** Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo:
 - a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
 - b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
 - c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali.
 - d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi.
 - e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa).
 - f) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.
- 3.** In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
- 4.** La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
- 5.** In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
- 6.** Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 16 - DENUNCE

- 1.** Il contribuente è tenuto a rispettare termini e modalità contenuti nell'art. 70 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni od integrazioni. Le denunce originarie, di variazione o di cessazione devono essere compilate su appositi moduli o fac-simili di moduli messi a disposizione gratuitamente dal Comune, e devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
 - a) al Protocollo Generale del Comune;
 - b) per mezzo di raccomandata postale A/R, allegando una fotocopia leggibile del documento d'identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
 - c) via fax, allegando una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione;

d) è ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

ART. 17 - DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;
- b) il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
- c) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
- d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
- e) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- f) i dati catastali dell'immobile;
- g) la contestuale cessazione della precedente occupazione;
- h) il nominativo del precedente occupante, se conosciuto;
- i) le modifiche intervenute;
- j) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

2. La denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:

- a) denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT-IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;
- b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;
- c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
- d) data d'inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree, nonché contestuale cessazione della precedente occupazione;
- e) il nominativo del precedente occupante se conosciuto.

3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica ovvero non abbia la necessaria capacità legale.

4. All'atto della presentazione di una denuncia di nuova iscrizione il contribuente che risulti tassato per un cespite non più posseduto, può presentare istanza di compensazione che sarà effettuata dall'ufficio al momento della riscossione.

5. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

6. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisata la superficie in cui vengono prodotti tali rifiuti.

ART. 18 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree. In carenza, le posizioni sono cessate comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato, e con la stessa decorrenza temporale.

2. La denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:

- a) denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT-IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;
- b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;
- c) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- d) il nominativo del nuovo occupante se conosciuto.

3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica ovvero non abbia la necessaria capacità legale.

ART. 19 – RIMBORSI

1. Per quanto attiene ai rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni od integrazioni, nonché al regolamento Generale delle entrate del Comune.

2. Le denunce di cessazione, le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, e le richieste di detassazione, (escluse le fattispecie previste dall'art. 19 comma 5 e dall'art. 11 del presente Regolamento), fatto salvo l'accertamento della veridicità delle stesse da parte del Comune, danno diritto al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.

3. In caso di mancata presentazione, nel corso dell'anno di cessazione o di variazione, delle denunce di cui al comma 2, si dà luogo al rimborso del tributo per gli anni successivi a favore del contribuente che presenti denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'avviso di pagamento (o, se questa non risulta notificata, dell'avviso a contribuente moroso); nel caso di gestione diretta della tassa da parte del Comune, la denuncia di cui sopra dovrà essere presentata entro sei mesi dalla notifica del sollecito di pagamento, a condizione che sia data dimostrazione dell'intervenuta cessazione o variazione, ovvero che la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di accertamento, attraverso procedura d'ufficio o istanza di parte, di avvenuto subentro e, quindi, in presenza di doppia tassazione dello stesso cespite, si dà luogo a sgravio o rimborso per il periodo interessato.

5. Con provvedimento del soggetto Responsabile, è disposta la cancellazione d'ufficio in caso di iscrizione a ruolo di persona deceduta alla quale non siano succeduti eredi.

ART. 20 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.

2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dagli artt. 73 e 74 del D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

3. Il Responsabile può altresì chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere al censimento delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta – anche a mezzo di avviso pubblico – sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni.

ART. 21 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono secondo le modalità di cui al successivo **art. 22** ed in conformità di quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.

Art. 22 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE

1. Avviso bonario:

Il Responsabile del Servizio provvede ad emettere nei confronti dei contribuenti, un Avviso di pagamento che deve contenere tutti quegli elementi utili all'identificazione degli immobili per i quali la tassa è dovuta, l'importo totale di quanto dovuto, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Allo stesso deve essere allegato un congruo numero di bollettini di conto corrente postale pre-compilati. Tale Avviso di pagamento verrà inviato a mezzo posta ordinaria.

Le rate, non inferiori a tre, dovranno avere cadenza bimestrale. Il totale dovuto può, comunque, essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza indicata nell'Avviso stesso.

Qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a Euro 100,00 la riscossione avverrà in un'unica rata, alla scadenza indicata nell'Avviso stesso.

2. Avviso di pagamento:

Scaduti i termini di pagamento indicati nell'Avviso bonario il Funzionario responsabile provvede ed emettere, nei confronti dei contribuenti debitori, apposito Avviso di pagamento con addebito delle relative spese. L'importo dovuto, sarà riscosso in non più di due rate a cadenza bimestrale, salva la facoltà di corrispondere l'intero entro il termine indicato nell'avviso stesso. Importi di modesta entità, comunque non superiori a Euro 100,00 saranno riscossi in un'unica rata.

Tale atto sarà inviato al contribuente mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento.

3. Provvedimento sanzionatorio e riscossione coattiva:

Qualora, a seguito della notifica dell'avviso di cui al comma che precede, persista la debenza, totale o parziale, di quanto dovuto, il Funzionario Responsabile provvederà alla notifica di apposito atto di accertamento e contestuale comminazione delle sanzioni amministrative tributarie in danno del contribuente, con maggiorazione degli interessi e delle spese di notifica, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie avviene, unitamente al recupero delle addizionali, degli interessi, delle sanzioni amministrative tributarie e delle spese, per mezzo dell'Ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 entro i termini previsti dalla legge.

ART. 23 - RATEAZIONE

Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme dovute. In tal caso si applica la disciplina contenuta nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 24 – ABROGAZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento agli articoli da 58 a 81 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	Pag. 1
ART. 2 – DEFINIZIONI	Pag. 1
ART. 3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	Pag. 1

TITOLO II - ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 4 - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA.....	Pag. 1
ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA.....	Pag. 2
ART. 6 - LOCALI TASSABILI.....	Pag. 2
ART. 7 - AREE TASSABILI	Pag. 3
ART. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE	Pag. 3

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 9 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	Pag. 4
ART. 10 – RIDUZIONI.....	Pag. 4
ART. 11 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI	Pag. 5
ART. 12 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO.....	Pag. 5
ART. 13 – SPECIALI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	Pag. 5
ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI.....	Pag. 6
ART. 15 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	Pag. 7

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 16 – DENUNCE.....	Pag. 7
ART. 17 - DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE.....	Pag. 8
ART. 18 - DENUNCIA DI CESSAZIONE.....	Pag. 8
ART. 19 – RIMBORSI.....	Pag. 9
ART. 20 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	Pag. 9
ART. 21 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.....	Pag. 10
ART. 22 – MODALITA' DI RISCOSSIONE.....	Pag. 10
ART. 23 – RATEAZIONE.....	Pag. 10
ART. 24 – ABROGAZIONI.....	Pag. 10